

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 7 aprile 2021, n. 9347

Rilevato:

che M.D.I. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007;

Considerato:

che il ricorso è affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria;

che, con il primo, il ricorrente rinnova la richiesta di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., essendo venuto a conoscenza del giudizio di secondo grado e del deposito della sentenza solo attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento;

che, con il secondo, lo Iafisco assume la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c., 49 e 53 comma 2° D. Lgs. N. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la notifica dell'atto di appello non sarebbe stata effettuata presso l'indirizzo di domicilio del contribuente, ma presso il vecchio domicilio del procuratore, nonostante l'Ufficio avesse l'obbligo di considerare il nuovo indirizzo dello stesso;

che, mediante il terzo, il ricorrente invoca la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la condotta dell'Ufficio avrebbe precluso al contribuente la partecipazione al giudizio di appello;

che, attraverso l'ultimo, il contribuente lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 49 D. Lgs. N. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., posto che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sull'istanza dell'Agenzia, volta ad ottenere la rinnovazione della notifica del gravame; che l'intimata si è costituita con controricorso;

che i primi tre motivi - che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logica - sono fondati;

che, infatti, nel primo grado di giudizio, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di essere "rappresentato, assistito e difeso, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dai signori A.M. e G.S., elettivamente domiciliato ai soli fini del presente giudizio in Milano, via Gustavo Modena n. 10, presso lo studio legale S., giusta procura in calce al presente atto";

che, in tal modo, il ricorrente ha effettuato validamente l'elezione di domicilio presso lo studio legale S., in Milano, via Gustavo Modena n. 10;

che, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro



notificata la denuncia di variazione;

tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art. 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Sez. 5, n. 28712 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 29507 del 24/12/2020);

che, nella specie - attraverso l'esame del fascicolo d'ufficio - è emerso come la notifica presso lo studio legale Spagnolo non fu portata a termine, risultando il destinatario "trasferito" (ciò si evince dalla lettura della copia della busta indirizzata in via Gustavo Modena n. 10), tanto che della predetta circostanza da atto la stessa Agenzia con la sua missiva del 20 novembre 2015;

che, pertanto, la CTR ha fatto malgoverno dei suoi poteri di accertamento, posto che avrebbe dovuto accogliere l'istanza dell'Ufficio, volta ad ottenere un nuovo termine per la notifica, ovvero disporvi d'ufficio, una volta constatata il mancato perfezionamento della medesima;

che il quarto motivo resta assorbito;

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

